



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2023

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 22 dicembre 2022

*Si assegna il numero **50**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2022***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Fondi speciali per le leggi)

1. Gli importi da iscrivere per il triennio 2023-2025, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), nel Fondo speciale di parte corrente destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2023 (Missione U 20.03), è pari a 1.326.914,60 euro, di cui 413.457,30 euro per l'esercizio finanziario 2023, come indicato nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Gli importi da iscrivere per il triennio 2023-2025, ai sensi del d.lgs.118/2011, nel Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 2023 (Missione U 20.03), è pari a 300.000,00 euro, di cui 100.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2023, come indicato nella Tabella B allegata alla presente legge.

Art. 2
(Rifinanziamento leggi regionali)

1. Ai sensi dell'allegato 4/1, paragrafo 7, lettera b), del d.lgs.118/2011, il rifinanziamento degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa è determinato per l'esercizio finanziario 2023 in 303.867.868,65 euro e in 302.881.900,40 euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, come indicato nella Tabella C allegata alla presente legge.

Art. 3
(Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli investimenti in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), per la realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico previsti dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di 1.000.000,00 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

2. Al fine di garantire il cofinanziamento regionale del Programma degli investimenti in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge 67/1988, per la ristrutturazione e messa a norma del presidio ospedaliero di Locri, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di 723.039,66 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili di carattere edilizio, impiantistico e tecnologico, necessari per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno dei presidi sanitari, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di 1.000.000,00 euro, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

4. Al fine di concorrere al contenimento dei saldi di finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi 850 e 851, della legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), la Giunta regionale è autorizzata, per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, a trasferire allo Stato l'importo annuo di 7.804.028,20 euro, con allocazione alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.

5. Per la realizzazione degli interventi previsti all'articolo 4, comma 16, della legge regionale 29 novembre 2022, n. 39 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2022-2024), la Giunta regionale, per l'esercizio finanziario 2023, è autorizzata a concedere ai Comuni indicati nella Tabella D allegata alla presente legge, un contributo straordinario una tantum complessivo di 535.000,00 euro, con allocazione alla Missione 18, Programma 01 (U.18.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

6. Al fine di incentivare la valorizzazione del territorio regionale e la promozione della cultura e della legalità, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, agli enti e alle

associazioni indicati nella Tabella E allegata alla presente legge, un contributo straordinario una tantum complessivo di 650.000,00 euro allocato nello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, per 610.000,00 euro alla Missione 05, Programma 02 (U.05.02) e per 40.000,00 euro alla Missione 06, Programma 01 (U.06.01).

7. Al fine di sostenere attività di solidarietà sociale nei confronti delle fasce deboli presenti sul territorio regionale, la Giunta regionale, per l'esercizio finanziario 2023, è autorizzata a concedere alle associazioni indicate nella Tabella F allegata alla presente legge, un contributo straordinario una tantum complessivo di 125.000,00 euro, con allocazione alla Missione 12, Programma 07 (U.12.07) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

8. Al fine di garantire i costi di implementazione strumentale al servizio di zootecnia e filiera olivicola, nonché di gestione e manutenzione del Centro Ricerche e sperimentazione CRISEA, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Catanzaro, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo una tantum pari a 260.000,00 euro, con allocazione alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione del bilancio 2023-2025.

9. Al primo capoverso del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 (Legge Finanziaria), dopo le parole "Roccella Jonica" sono aggiunte le parole "e Stilo", senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. La presente disposizione trova copertura sulle risorse già allocate alla Missione 05, Programma 01 (U.05.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.

Art. 4 (Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi del d.lgs. 118/2011, con le risorse autonome in libera disponibilità evidenziate nella parte entrata del bilancio 2023-2025. 2. Le Tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, danno la dimostrazione analitica della nuova spesa autorizzata con riferimento alle leggi organiche, ai Programmi e ai capitoli della spesa.

Art.5 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro

OCCHIUTO



ROBERTO
OCCHIUTO
Regione
Calabria
23.12.2022
14:29:45
GMT+01:00